REGOLAMENTO (CE) N. 2603/97 DELLA COMMISSIONE

del 16 dicembre 1997

recante modalità d'applicazione per l'importazione di riso originario degli Stati ACP e dei paesi e territori d'oltremare (PTOM)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

vista la decisione 91/482/CEE del Consiglio, del 25 luglio 1991, relativa all'associazione dei paesi e territori d'oltremare alla Comunità economica europea [1], modificata da ultimo dalla decisione 97/803/CE [2], in particolare l'articolo 108 bis, paragrafo 5,

visto il regolamento (CEE) n. 715/90 del Consiglio, del 5 marzo 1990, relativo al regime applicabile a taluni prodotti agricoli e a talune merci ottenute dalla trasformazione di prodotti agricoli originari degli Stati dell'Africa, dei Caraibi e del Pacifico (ACP) [3], modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 619/96 [4], in particolare l'articolo 13, paragrafi 1 e 3,

visto il regolamento (CE) n. 3290/94 del Consiglio, del 22 dicembre 1994, relativo agli adattamenti e alle misure transitorie necessarie nel settore dell'agricoltura per l'attuazione degli accordi conclusi nel quadro dei negoziati commerciali multilaterali dell'Uruguay Round [5], modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1161/97 [6], in particolare l'articolo 3, paragrafo 1,

considerando che il Consiglio, con la decisione 97/803/CE, ha adattato il regime d'importazione per il riso originario dei paesi e territori d'oltremare (PTOM); che a norma del nuovo articolo 108 bis il cumulo di origine ACP/PTOM di cui all'articolo 6 dell'allegato II della decisione 91/482/CEE summenzionata è ammesso nell'ambito di un volume globale annuo di 160 000 tonnellate, espresse in equivalente riso semigreggio, che comprende il contingente tariffario di riso originario degli Stati ACP previsto nella quarta Convenzione di Lomé; che le importazioni dagli PTOM potranno raggiungere il livello del volume sopra indicato nella misura in cui gli Stati ACP non utilizzano effettivamente le loro possibilità di esportazione diretta nell'ambito del contingente tariffario succitato; che i titoli d'importazione sono rilasciati inizialmente agli PTOM nei mese di gennaio di ogni anno per un quantitativo di 35 000 tonnellate, espresse in equivalente riso semigreggio;

considerando che, allo scopo di garantire una gestione equilibrata del mercato del riso comunitario, il rilascio dei titoli d'importazione è scaglionato in diversi periodi nel corso dell'anno;

considerando che per la gestione di questo regime di cumulo è opportuno definire in un testo unico le modalità applicabili all'importazione di riso di origine ACP e PTOM; che occorre quindi riprendere le disposizioni pertinenti adottate con il regolamento (CEE) n. 999/90 della Commissione, del 20 aprile 1990, che stabilisce le modalità d'applicazione per quanto concerne le importazioni di riso originarie degli Stati d'Africa, dei Caraibi e del Pacifico (ACP) o dei paesi e territori d'oltremare (PTOM) [7], modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1407/97 [8], e abrogare detto regolamento; che vanno riprese in particolare le disposizioni relative alle riduzioni dei dazi doganali applicabili alla riscossione di una tassa all'esportazione da parte del paese speditore;

considerando che è opportuno che le disposizioni previste dal presente regolamento si applichino a partire dal 1° gennaio 1998; che occorre quindi abrogare il regolamento (CE) n. 2352/97 della Commissione, del 27 novembre 1997, che istituisce misure specifiche per l'importazione di riso originario dei paesi e territori d'oltremare [9];

considerando che il comitato di gestione per i cereali non ha emesso alcun parere entro il termine stabilito dal suo presidente,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Il presente regolamento stabilisce le modalità d'applicazione per l'importazione di riso originario degli Stati ACP e dei paesi e territori d'oltremare (PTOM) in applicazione dell'articolo 108 bis della decisione 91/482/CEE.

TITOLO I

Importazione di riso originario degli Stati ACP

Articolo 2

1. Nell'ambito del quantitativo di 125 000 tonnellate, espresse in riso semigreggio, di riso dei codici NC da 1006 10 21 a 1006 10 98, 1006 20 e 1006 30, di cui all'ar-

[1] GU L 263 del 19. 9. 1991, pag. 1.
[2] GU L 329 del 29. 11. 1997, pag. 50.
[3] GU L 84 del 30. 3. 1990, pag. 85.
[4] GU L 89 del 10. 4. 1996, pag. 1.
[5] GU L 349 del 31. 12. 1994, pag. 105.
[6] GU L 169 del 27. 6. 1997, pag. 1.
[7] GU L 101 del 21. 4. 1990, pag. 20.
[8] GU L 194 del 23. 7. 1997, pag. 13.
[9] GU L 326 del 28. 11. 1997, pag. 21.

ticolo 13, paragrafo 1 del regolamento (CEE) n. 715/90, sono rilasciati ogni anno titolo d'importazione con riduzione del dazio doganale per i seguenti lotti:

gennaio:	41 668 tonnellate
maggio:	41 666 tonnellate
settembre:	41 666 tonnellate.

2. Fatto salvo il disposto dell'articolo 7, i quantitativi per i quali non sono richiesti titoli di importazione per il primo o il secondo lotto sono riportati al lotto successivo.

A norma dell'articolo 8, paragrafo 1, per i quantitativi per i quali non sono richiesti titoli di importazione per il lotto del mese di settembre, possono essere richiesti titoli di importazione per un lotto complementare relativo al mese di ottobre.

Articolo 3

1. Nell'ambito del quantitativo di 20 000 tonnellate di rotture di riso del codice NC 1006 40 00, di cui all'articolo 13, paragrafo 1 del regolamento (CEE) n. 715/90, sono rilasciati ogni anno titoli d'importazione con riduzione del dazio doganale per i seguenti lotti:

gennaio:	10 000 tonnellate
maggio:	10 000 tonnellate
settembre:	—

2. I quantitativi per i quali non sono richiesti titoli di importazione per il primo o il secondo lotto sono riportati al lotto successivo.

A norma dell'articolo 8, paragrafo 1, per i quantitativi per i quali non sono richiesti titoli di importazione per il lotto del mese di settembre, possono essere richiesti titoli di importazione per un lotto complementare relativo al mese di ottobre.

Articolo 4

Gli importi dei dazi doganali sono calcolati settimanalmente, ma vengono fissati ogni due settimane dalla Commissione in base ai seguenti criteri:

— il dazio applicabile all'importazione di risone di cui ai codici NC da 1006 10 21 a 1006 10 98 è pari ai dazi doganali fissati nella tariffa doganale comune, diminuiti del 50 % e di un importo di 4,34 ECU,

— il dazio applicabile all'importazione di riso semigreggio di cui al codice NC 1006 20 è pari al dazio fissato in applicazione dell'articolo 11, paragrafo 2 del regolamento (CE) n. 3072/95 del Consiglio (1) diminuito del 50 % e di un importo di 4,34 ECU,

— il dazio applicabile all'importazione di riso lavorato di cui al codice NC 1006 30 è pari al dazio fissato in applicazione dell'articolo 11, paragrafo 2 del regolamento (CE) n. 3072/95, diminuito di un importo pari a 16,78 ECU e successivamente diminuito del 50 % e di un importo di 6,52 ECU,

— il dazio applicabile all'importazione di rotture di riso di cui al codice NC 1006 40 00 è pari al dazio fissato nella tariffa doganale comune, diminuito del 50 % e di un importo di 3,62 ECU.

Articolo 5

1. Le disposizioni dell'articolo 4 si applicano esclusivamente alle importazioni di riso per le quali è stato riscosso dal paese esportatore l'importo della tassa all'esportazione corrispondente alla differenza tra i dazi doganali applicabili all'importazione di riso in provenienza dai paesi terzi e gli importi di cui all'articolo 4.

2. La prova della riscossione dell'importo in parola è data dall'apposizione da parte delle autorità doganali del paese esportatore di una delle menzioni seguenti nella rubrica «Osservazioni» del certificato di circolazione delle merci EUR 1:

Importo in valuta nazionale:

— Tasa especial percibida a la exportacion del arroz
— Særafgift, der opkræves ved eksport af ris
— Bei der Ausfuhr von Reis erhobene Sonderabgabe
— Ειδικός φόρος που εισπράττεται κατά την εξαγωγή του ρυζιού
— Special charge collected on export of rice
— Taxe spéciale perçue à l'exportation du riz
— Tassa speciale riscossa all'esportazione del riso
— Bij uitvoer van de rijst opgelegde bijzondere heffing
— Direito especial cobrado na exportação do arroz
— Riisin viennin yhteydessä perittävä erityismaksu
— Särskild avgift för risexport

(Firma e timbro dell'ufficio).

3. Qualora la tassa riscossa dal paese esportatore sia inferiore alla riduzione risultante dall'applicazione dell'articolo 4, la riduzione è limitata all'importo riscosso.

4. Se l'importo riscosso della tassa all'esportazione è espresso in una moneta diversa da quella dello Stato membro importatore, il tasso di cambio applicabile per la determinazione dell'importo della tassa effettivamente riscossa è quello registrato nel o nei mercati di cambio più rappresentativi di tale Stato membro il giorno della fissazione anticipata del dazio doganale.

5. Il dazio all'importazione è quello applicabile il giorno di presentazione della domanda del titolo. L'importo viene adeguato in funzione della differenza tra il prezzo di intervento vigente il mese di presentazione della domanda di titolo e quello in vigore all'atto dell'immissione in libera pratica, ove del caso maggiorata:

(1) GU L 329 del 30. 12. 1995, pag. 18.

— dell'80 % per il riso Indica semigreggio,

— del 163 % per il riso Indica lavorato,

— dell'88 % per il riso Japonica semigreggio,

— del 167 % per il riso Japonica lavorato.

Per riso Indica e Japonica si intendono quelli di cui all'articolo 3 del regolamento (CE) n. 1503/96 della Commissione (1).

TITOLO II

Importazione di riso (originario) degli PTOM

Articolo 6

1. Nell'ambito del quantitativo di 35 000 tonnellate, espresse in riso semigreggio, di riso di cui al codice NC 1006, in applicazione dell'articolo 108 bis della decisione 91/482/CEE del Consiglio, i titoli per l'importazione in esenzione dai dazi doganali sono rilasciati, ogni anno, per i seguenti lotti:

gennaio:	35 000 tonnellate
maggio:	—
settembre:	—

2. I quantitativi per i quali non sono richiesti titoli di importazione per il primo o il secondo lotto sono riportati al lotto successivo.

A norma dell'articolo 8, paragrafo 1, per i quantitativi per i quali non sono richiesti titoli di importazione per il lotto del mese di settembre, possono essere richiesti titoli di importazione per un lotto complementare relativo al mese di ottobre.

TITOLO III

Modalità comuni di applicazione per i titoli I e II

Articolo 7

I quantitativi riportati di cui all'articolo 2, paragrafo 2 possono formare oggetto di domande di titoli d'importazione di riso originario degli Stati ACP di cui ai codici NC da 1006 10 21 a 1006 10 98, 1006 20 e 1006 30 e di riso originario dei PTOM di cui al codice NC 1006.

Articolo 8

1. Le domande di titoli sono presentate alle autorità competenti dello Stato membro interessato nel corso dei primi cinque giorni lavorativi del mese corrispondente ad ogni lotto.

2. Nella casella 8 della domanda di titolo e del titolo stesso occorre indicare il paese d'origine e contrassegnare con una croce la dicitura «si».

3. Nella casella 20 della domanda di titolo di importazione, l'importatore indica il lotto oggetto della domanda, indicando una delle seguenti diciture:

— PTOM [articolo 6 del regolamento (CE) n. 2603/97]

— ACP [articolo 2, paragrafo 1 del regolamento (CE) n. 2603/97]

— AP rotture di riso [articolo 3 del regolamento (CE) n. 2603/97]

— ACP + PTOM [articolo 7 del regolamento (CE) n. 2603/97].

4. I titoli recano, nella casella 24, una delle seguenti menzioni:

a) per i PTOM:

— Exención del derecho de aduana hasta la cantidad indicada en las casillas 17 y 18 del presente certificado [Reglamento (CE) nº 2603/97]

— Toldfri op til den mængde, der er angivet i rubrik 17 og 18 i denne licens (Forordning (EF) nr. 2603/97)

— Zollfrei bis zu der in den Feldern 17 und 18 dieser Lizenz angegebenen Menge (Verordnung (EG) Nr. 2603/97)

— Ατελώς μέχρι την ποσότητα που ορίζεται στα τετραγωνίδια 17 και 18 του παρόντος πιστοποιητικού [Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 2603/97]

— Exemption from customs duty up to the quantity indicated in Sections 17 and 18 of this licence (Regulation (EC) No 2603/97)

— Exemption du droit de douane jusqu'à la quantité indiquée dans les cases 17 et 18 du présent certificat [Règlement (CE) nº 2603/97]

— Esenzione del dazio doganale limitatamente alla quantità indicata nelle caselle 17 e 18 del presente titolo [Regolamento (CE) n. 2603/97]

— Vrijgesteld van douanerecht voor ten hoogste de in de vakken 17 en 18 van dit certificaat vermelde hoeveelheid (Verordening (EG) nr. 2603/97)

— Isenção de direito aduaneiro até à quantidade indicada nas casas 17 e 18 do presente certificado [Regulamento (CE) nº 2603/97]

— Tullivapaa tämän todistuksen kohdissa 17 ja 18 esitettyyn määrään asti (asetus (EY) N:o 2603/97)

— Tullfri upp till den mängd som anges i fält 17 och 18 i denna licens (Förordning (EG) nr 2603/97);

b) per gli Stati ACP:

— Derecho de aduana reducido hasta la cantidad indicada en las casillas 17 y 18 del presente certificado [Reglamento (CE) nº 2603/97]

— Nedsat told op til den mængde, der er angivet i rubrik 17 og 18 i denne licens (Forordning (EF) nr. 2603/97)

— Ermäßigter Zollsatz bis zu der in den Feldern 17 und 18 dieser Lizenz angegebenen Menge (Verordnung (EG) Nr. 2603/97)

(1) GU L 189 del 30. 7. 1996, pag. 71.

— Μειωμένος δασμός μέχρι την ποσότητα που ορίζεται στα τετραγωνίδια 17 και 18 του παρόντος πιστοποιητικού [Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 2603/97]

— Reduced duty up to the quantity indicated in Sections 17 and 18 of this licence (Regulation (EC) No 2603/97)

— Droit réduit jusqu'à la quantité indiquée dans les cases 17 et 18 du présent certificat [Règlement (CE) n° 2603/97]

— Dazio ridotto limitatamente alla quantità indicata nelle caselle 17 e 18 del presente titolo [Regolamento (CE) n. 2603/97]

— Verminderd douanerecht voor ten hoogste de in de vakken 17 en 18 van dit certificaat vermelde hoeveelheid (Verordening (EG) nr. 2603/97)

— Direito reduzido até à quantidade indicada nas casas 17 e 18 do presente certificado [Regulamento (CE) nº 2603/97]

— Tulli, joka on alennettu tämän todistuksen kohdissa 17 ja 18 esitettyyn määrään asti (asetus (EY) N:o 2603/97)

— Tullsatsen nedsatt upp till den mängd som anges i fält 17 och 18 i denna licens (Förordning (EG) nr 2603/97).

5. La domanda di titolo di importazione è ricevibile solo se ricorrono le seguenti condizioni:

— la domanda deve essere presentata da una persona fisica o giuridica che, per almeno uno dei tre anni precedenti la data di presentazione della stessa, abbia svolto un'attività commerciale nel settore del riso o abbia presentato domande di titoli di importazione nel settore del riso e sia iscritta in un registro pubblico di uno Stato membro;

— il richiedente deve presentare la domanda nello Stato membro in cui è iscritto in un pubblico registro. Qualora lo stesso operatore presenti varie domande in uno o più Stati membri, tutte le sue domande sono irricevibili;

— la domanda non può vertere su un quantitativo superiore al quantitativo disponibile per il lotto e il paese d'origine di cui trattasi. Tuttavia, il quantitativo richiesto per ogni lotto e origine in causa non può superare 5 000 tonnellate, espresse in riso semigreggio.

6. In deroga all'articolo 10 del regolamento (CE) n. 1162/95 della Commissione [1], la cauzione relativa ai titoli di importazione ammonta a 28 ECU/t.

Articolo 9

1. Entro due giorni lavorativi dalla scadenza del termine per la presentazione delle domande di titoli, gli Stati membri comunicano alla Commissione, a mezzo telex o telefax e conformemente all'allegato del presente regolamento, i quantitativi, ripartiti per codice NC a otto cifre, per lotto, e per paese d'origine, per i quali sono state presentate domande di titoli, il numero del certificato richiesto e il nome e l'indirizzo del richiedente.

I dati suddetti devono essere trasmessi anche nel caso in cui in uno Stato membro non sia stata presentata alcuna domanda.

Essi devono essere comunicati separatamente dalle informazioni relative alle altre domande di titoli di importazione nel settore del riso e in base alle stesse modalità.

2. Entro 10 giorni dalla scadenza del termine per la comunicazione da parte degli Stati membri, la Commissione:

— decide entro quale limite possono essere accolte le domande. Se i quantitativi richiesti superano i quantitativi disponibili per il lotto e l'origine in causa, essa fissa una percentuale di riduzione applicabile a ogni domanda,

— fissa i quantitativi disponibili nell'ambito del lotto successivo e, ove del caso, del lotto complementare del mese di ottobre.

3. Qualora venga applicata la percentuale di riduzione di cui al paragrafo 2, la domanda di titolo può essere ritirata entro il termine di due giorni lavorativi dalla pubblicazione del regolamento che fissa tale percentuale. La cauzione viene immediatamente svincolata.

Articolo 10

1. Entro tre giorni lavorativi dalla data della pubblicazione della decisione, i titoli di importazione sono rilasciati per i quantitativi risultanti dall'applicazione dell'articolo 9, paragrafo 2.

Qualora il quantitativo per il quale è rilasciato il titolo d'importazione sia inferiore al quantitativo richiesto, l'importo della cauzione di cui all'articolo 10 del regolamento (CE) n. 1162/95 è diminuito in proporzione.

2. In deroga all'articolo 9 del regolamento (CEE) n. 3719/88 della Commisisone [2], i diritti derivanti dal titolo d'importazione non sono trasferibili.

Articolo 11

1. Non si applica l'articolo 5, paragrafo 1, quarto trattino del regolamento (CEE) n. 3719/88.

2. La riduzione dei dazi doganali per il riso originario dei paesi ACP e l'esenzione dai dazi per il riso originario dei PTOM, previste rispettivamente agli articoli 4 e 6 del presente regolamento, non si applicano alle quantità importate nel quadro della tolleranza prevista all'articolo 8, paragrafo 4 del regolamento (CEE) n. 3719/88.

[1] GU L 117 del 24. 5. 1995, pag. 2.

[2] GU L 331 del 2. 12. 1988, pag. 1.

3. Si applica l'articolo 33, paragrafo 5 del regolamento (CEE) n. 3719/88.

4. In deroga all'articolo 6 del regolamento (CE) n. 1162/95, i titoli di importazione per il riso semigreggio, lavorato e semilavorato e per le rotture di riso sono validi a partire dalla data dell'effettivo rilascio fino al termine del terzo mese successivo, in applicazione dell'articolo 21, paragrafo 2 del regolamento (CEE) n. 3719/88. Tuttavia, la validità non può protrarsi oltre il 31 dicembre dell'anno del rilascio.

Articolo 12

Gli Stati membri comunicano alla Commissione, per mezzo telex o telefax e conformemente all'allegato I del presente regolamento, le seguenti informazioni:

— entro due giorni lavorativi dal rilascio dei titoli, i quantitativi, ripartiti per codice NC a otto cifre e per paese d'origine, per i quali sono stati rilasciati titoli di importazione, la data di rilascio, il numero del titolo rilasciato e il nome e l'indirizzo del titolare del titolo;

— l'ultimo giorno lavorativo di ogni mese successivo a quello dell'immissione in libera pratica, i quantitativi per i quali il prodotto è stato effettivamente immesso in libera pratica, ripartiti per codice NC a otto cifre e per paese d'origine, la data dell'immissione in libera pratica, il numero del titolo utilizzato e il nome e l'indirizzo del titolare del titolo.

Le comunicazioni di cui sopra devono essere effettuate anche se non è stato rilasciato alcun titolo o non è avvenuta alcuna importazione.

Articolo 13

Il regolamento (CEE) n. 990/90 della Commissione è abrogata.

Articolo 14

Il regolamento (CE) n. 2352/97 è abrogato.

Articolo 15

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.*

Esso si applica a decorrere dal 1° gennaio 1998.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 16 dicembre 1997.

Per la Commissione

Franz FISCHLER

Membro della Commissione

ALLEGATO

RISO - REGOLAMENTO (CE) N. 2603/97

Domanda di titolo di importazione (1)

Rilascio di titolo di importazione (1)

Immissione in libera pratica (1)

Destinatario: DG VI-C-2

Fax: (32 2) 296 60 21

Mittente:

Data	N. del titolo	Lotto (2) — PTOM (articolo 6) — ACP (articolo 2, paragrafo 1) — ACP rotture (articolo 3) — ACP + PTOM (articolo 7)	Codice NC	Quantitativo (tonnellate)	Paese d'origine	Nome e indirizzo del richiedente/titolare

(1) Depennare la menzione inutile.

(2) Precisare a quale delle quattro possibilità corrisponde la domanda/consegna/messa in libera pratica.